

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1946

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AUGELLO, FOTI, de COSMO

Presentata il 31 luglio 1980

Modifica della legge 8 luglio 1977, n. 406, recante modifiche all'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante « Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente » stabilisce che « I membri dei Consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nella presente legge durano in carica il tempo previsto nelle leggi istitutive, nei regolamenti o negli statuti e possono essere confermati una sola volta ».

Il divieto della conferma plurima consecutiva è stato posto al fine precipuo di limitare l'ampiezza della discrezionalità amministrativa, nella nomina dei membri dei consigli di amministrazione affidata alla libera scelta dell'autorità competente, e porre, così, un freno all'abuso delle nomine comunemente definite di « sottogoverno ».

Detto divieto, pertanto, è palesemente incompatibile ed inapplicabile nei casi in

cui la nomina è effettuata in via « elettiva »; anche perché, in caso contrario, verrebbe a vulnerare il criterio fiduciario dell'« *intuitus personae* » che sta alla base del principio di rappresentatività.

Che la volontà legislativa sia stata quella di disciplinare solo le « nomine a scelta » risulta, d'altra parte, dal collegamento tra l'articolo 32 ed il successivo articolo 33 — in cui si dispone che le nomine governative dei presidenti e dei membri dei Consigli di amministrazione degli Enti pubblici disciplinati dalla legge stessa debbano essere comunicate alle Camere con la esposizione dei « motivi che giustificano la scelta » — nonché dai lavori preparatori nei quali (leggi, 1975, p. 340) è esplicitamente evidenziato che la disposizione riguarda « i membri di nomina governativa, non potendosi estendere agli Enti di natura associativa nei quali gli amministratori vengono eletti ».

Ad evitare, comunque, il possibile sorgere di incertezze, con la legge 8 luglio 1977, n. 406, è stato sancito che « la disciplina stabilita dall'articolo 32, primo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, non opera nei confronti dei componenti dei Consigli di amministrazione degli Enti pubblici, per i quali le leggi istitutive, i regolamenti o gli statuti prevedano la designazione elettiva diretta degli amministratori da parte degli iscritti, soci o associati ».

Senonché l'espressione « designazione elettiva diretta » usata dal legislatore per indicare il campo di non operatività del divieto di cui all'articolo 32, anziché chiarire ha dato luogo a nuove e più gravi incertezze.

Con interpretazione strettamente letterale si sostiene, infatti, che la « designazione elettiva diretta » è ravvisabile solo quando i membri dei Consigli di amministrazione sono eletti attraverso il voto espresso direttamente dai singoli iscritti, soci od associati all'uopo riuniti in assemblea plenaria.

Di conseguenza rimarrebbero fuori dalla previsione legislativa la maggioranza delle nomine elettive che, come è noto, avvengono in via indiretta attraverso il voto espresso dai « grandi elettori ».

Fra questi assumono particolare rilievo gli Ordini e Collegi professionali i cui iscritti, attesa l'estensione nazionale, eleggono in via diretta e primaria i membri dei rispettivi Ordini e Collegi provinciali, mentre demandano ai presidenti dei predetti Ordini e Collegi l'elezione — fra tutti gli iscritti agli albi — dei membri dei « Comitati centrali » delle Federazioni; ed ai « Consigli nazionali », costituiti sempre dai presidenti provinciali, l'elezione a scrutinio segreto fra tutti gli iscritti agli Albi, dei membri dei Consigli di amministrazione dei propri Enti previdenziali.

Ora è evidente che in questi casi il voto di fiducia espresso dal corpo elettorale più ristretto, cui è demandata l'elezione dei titolari della funzione rappresentativa degli iscritti nei Consigli di amministrazione degli enti pubblici, sarebbe ingiustificatamente alterato dalla eventuale applicazione della preclusione di cui all'articolo 32, legge 20 marzo 1975, n. 70, che, come detto, attiene esclusivamente alle nomine a scelta ed è incompatibile con quelle elettive.

Per quanto precede si sottopone alla approvazione la presente proposta di legge che, parzialmente modificando la legge 8 luglio 1977, n. 406, chiarisce in maniera univoca la volontà legislativa ed elimina ogni incertezza nell'applicazione dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406, è sostituito dal seguente:

« La disciplina stabilita all'articolo 32, primo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, non opera nei confronti dei componenti dei Consigli di amministrazione degli enti pubblici, per i quali le leggi istitutive, i regolamenti o gli statuti prevedano la designazione elettiva degli amministratori da parte degli iscritti, soci od associati, tanto in forma diretta quanto attraverso delegati o organi rappresentativi ».